



COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)
Settore VII – Urbanistica

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – COMMERCIO

P.E.C. suap@cert.comune.valenza.al.it

ORDINANZA N. 43 DEL 22 MAGGIO 2020

OGGETTO: esercizio delle attività di acconciatore, estetista, barbiere. Apertura festiva.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con i D.P.C.M. 11 marzo 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, sono state adottate sull'intero territorio nazionale, misure che, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, hanno previsto la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona, tra cui quelle riferite ad acconciatori ed estetisti;
- la riapertura di tali attività, disposta con il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e con il decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020, comporta necessariamente, per il mantenimento del distanziamento sociale, l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione delle modalità di svolgimento della propria attività, ad esempio in termini di utilizzo degli spazi di lavoro, di modalità di ricevimento dei clienti, ecc;
- sono pervenute alcune richieste da parte degli esercenti l'attività di acconciatore, estetista e barbiere in merito alla possibilità di poter tenere aperti i propri esercizi nelle giornate festive, e con orari di apertura più flessibili, al fine di consentire più agevoli modalità di organizzazione della propria attività, in relazione alle disposizioni sopra richiamate;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 50, comma 7, assegna al Sindaco le competenze a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, e l'articolo 7bis stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

RICHIAMATO il D.P.C.M. 17/05/2020 all'oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 25/03/2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e dal decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'allegato 17 contenente linee guida per l'apertura delle attività economiche e produttive;

VALUTATE le specifiche indicazioni da osservare per l'esercizio delle attività dei servizi alla persona (acconciatori ed estetisti);

PRESO ATTO che la disciplina normativa delle attività di Acconciatore ed Estetista è stata oggetto di profonde modifiche attuate con l'art. 10 D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40, che ha previsto tra l'altro che le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, non possono essere subordinate al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale, pertanto la chiusura infrasettimanale è facoltativa;

VISTI:

- la Legge 14 febbraio 1963, n.161 e s.m.i. "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini";
- la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i. "Disciplina dell'attività di estetista";
- la Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s.m.i. "Disciplina dell'attività di acconciatore";



- la Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 e s.m.i. “Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990. N.1 – Disciplina dell’attività di estetista”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 e s.m.i. “Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno”;
- l’art. 10 D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”;
- l’art. 31, comma 2, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”;
- la circolare del Presidente della Giunta Regionale 7 marzo 2012, n. 2/CPN. Orari delle attività commerciali - novità normative;

VISTO l’art. 19 del “Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività di “barbiere, parrucchiere ed estetista” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni N. 61 in data 28.06.93 e N. 80 in data 27.06.94, esecutive ai sensi di legge, il quale stabilisce che l’orario di apertura e chiusura è stabilito dal Sindaco con apposito provvedimento e che lo stesso può consentire deroghe agli orari, alla chiusura dei negozi nei giorni festivi e alle chiusure settimanali;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 13 del 21.10.2002;

RITENUTO di accogliere le richieste degli esercenti le attività di acconciatore, estetista, barbiere;

VISTO in particolare l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;

VISTO lo statuto comunale;

DISPONE

1. Le attività di acconciatore, estetista e barbiere possono rimanere aperte alla clientela, nel periodo 23 maggio 2020 – 31 ottobre 2020, anche nelle giornate festive; l’orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le ore 7,00 e le ore 22,00 con possibilità di effettuare l’orario continuato senza interruzione a metà giornata.
2. Resta esclusa la possibilità di apertura degli esercizi di acconciatore, estetista e barbiere nelle giornate del 2 giugno e del 15 agosto.
3. Il riposo infrasettimanale è facoltativo.
4. L’operatore è tenuto a rendere noto alla clientela l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli visibili dall’esterno, o altri mezzi idonei di informazione.
5. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell’orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

INFORMA

- Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.valenza.al.it;
- verrà trasmesso agli organi di vigilanza e ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i. la violazione della seguente disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, secondo le procedure di cui l’art. 17 della legge 24 novembre 198, n. 689,


AVVERTE

Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 art. 3, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro il termine di 60



(sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica dello stesso, o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi, decorrenti sempre dalla data di notifica del provvedimento.

Valenza, 22 maggio 2020



IL SINDACO
Gianluca BARBERO

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Gianluca Barbero". The signature is written in a cursive style and overlaps the circular stamp to its left.